



### Sommario

#### II *Comunicazioni*

##### COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

###### **Commissione europea**

2021/C 81/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8982 — Ivanhoe Cambridge/PSPiB/JV) <sup>(1)</sup> .....	1
2021/C 81/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8958 — DV4/ABP/OMERS/Real Estate JV) <sup>(1)</sup> .....	2
2021/C 81/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9285 — SEGRO/PSPiB/Oignies Site) <sup>(1)</sup> .....	3
2021/C 81/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9161 — Brookfield/M Finance Capital/ECLA Paris Massy-Palaiseau Companies) <sup>(1)</sup> .....	4
2021/C 81/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10044 — Mississippi Ventures/Parcom/Hema) <sup>(1)</sup> .....	5

#### IV *Informazioni*

##### INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

###### **Commissione europea**

2021/C 81/06	Tassi di cambio dell'euro — 9 marzo 2021 .....	6
2021/C 81/07	Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato durante la riunione del 21 settembre 2020, ore 10:30-13:00 (CEST), concernente un progetto di decisione riguardante il Caso AT.40608 — Broadcom — Relatore: Lituania <sup>(1)</sup> .....	7

2021/C 81/08	Relazione finale del consigliere-auditore — Caso AT.40608 Broadcom — Impegni <sup>(1)</sup> .....	8
2021/C 81/09	Sintesi della decisione della Commissione del 7 ottobre 2020 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (CASO AT.40608 - Broadcom) [notificata con il numero C(2020) 6765 final] <sup>(1)</sup> .....	9
2021/C 81/10	Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato durante la riunione del 7 ottobre 2019 concernente un progetto di decisione nel caso AT.40608 — Broadcom — Relatore: Lituania <sup>(1)</sup> .....	12
2021/C 81/11	Relazione finale del consigliere-auditore — Broadcom — Procedura relativa alle misure cautelari (Caso AT.40608) <sup>(1)</sup> .....	13
2021/C 81/12	Sintesi della decisione della Commissione del 16 ottobre 2019 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dell'articolo 54 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Caso AT.40608 — Broadcom) [notificata con il numero C(2019) 7406] <sup>(1)</sup> .....	23
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI		
2021/C 81/13	Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) .....	27

---

V Avvisi

#### ALTRI ATTI

##### **Commissione europea**

2021/C 81/14	Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione .....	29
--------------	--	----

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.8982 — Ivanhoe Cambridge/PSPiB/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 81/01)

Il 30 agosto 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8982. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.8958 — DV4/ABP/OMERS/Real Estate JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 81/02)

Il 12 settembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8958. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.9285 — SEGRO/PSPiB/Oignies Site)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 81/03)

Il 20 marzo 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9285. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**  
**(Caso M.9161 — Brookfield/M Finance Capital/ECLA Paris Massy-Palaiseau Companies)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 81/04)

Il 16 novembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M9161. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

—————

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**  
**(Caso M.10044 — Mississippi Ventures/Parcom/Hema)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 81/05)

Il 27 gennaio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10044. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

9 marzo 2021

(2021/C 81/06)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1894	CAD	dollari canadesi	1,4990
JPY	yen giapponesi	129,50	HKD	dollari di Hong Kong	9,2325
DKK	corone danesi	7,4366	NZD	dollari neozelandesi	1,6607
GBP	sterline inglesi	0,85704	SGD	dollari di Singapore	1,6011
SEK	corone svedesi	10,1360	KRW	won sudcoreani	1 353,91
CHF	franchi svizzeri	1,1071	ZAR	rand sudafricani	18,3128
ISK	corone islandesi	151,75	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7478
NOK	corone norvegesi	10,0838	HRK	kuna croata	7,5913
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 140,98
CZK	corone ceche	26,288	MYR	ringgit malese	4,8974
HUF	fiorini ungheresi	366,83	PHP	peso filippino	57,724
PLN	zloty polacchi	4,5843	RUB	rublo russo	87,9711
RON	leu rumeni	4,8870	THB	baht thailandese	36,597
TRY	lire turche	9,1023	BRL	real brasiliano	6,9553
AUD	dollari australiani	1,5440	MXN	peso messicano	25,3635
			INR	rupia indiana	86,8270

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato durante la riunione del 21 settembre 2020, ore 10:30-13:00 (CEST <sup>(1)</sup>), concernente un progetto di decisione riguardante il Caso AT.40608 – Broadcom**

**Relatore: Lituania**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 81/07)

- (1) Il comitato consultivo (12 Stati membri) condivide le preoccupazioni espresse dalla Commissione nel progetto di decisione a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE, quali comunicate al comitato consultivo il 7 settembre 2020.
- (2) Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che il procedimento può essere concluso mediante una decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, come descritto nel progetto di decisione.
- (3) Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni definitivi proposti sono adeguati, necessari e proporzionati e dovrebbero essere resi giuridicamente vincolanti, come indicato nel progetto di decisione.
- (4) Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con il progetto di decisione della Commissione secondo cui, alla luce degli impegni proposti, la Commissione non ha più motivo di intervenire per quanto riguarda le preoccupazioni espresse nel progetto di decisione, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.
- (5) Il comitato consultivo (12 Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

---

---

<sup>(1)</sup> Orario estivo dell'Europa centrale (ora di Bruxelles).

**Relazione finale del consigliere-auditore <sup>(1)</sup>****Caso AT.40608 Broadcom — Impegni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 81/08)

La presente relazione riguarda un progetto di decisione sugli impegni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 <sup>(2)</sup> del Consiglio (il «progetto di decisione») destinato a Broadcom Inc. («Broadcom»).

Nello stesso caso AT.40608 la Commissione ha già adottato il 16 ottobre 2019 una decisione a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003 che impone misure cautelari a Broadcom («decisione sulle misure cautelari») <sup>(3)</sup>. Nella relazione finale dell'8 ottobre 2019 il consigliere-auditore ha già concluso che l'esercizio effettivo dei diritti procedurali era stato rispettato nella procedura di adozione delle misure cautelari <sup>(4)</sup>.

Il 1° aprile 2020 Broadcom ha proposto impegni (gli «impegni iniziali») per rispondere alle preoccupazioni espresse nella decisione sulle misure cautelari e ad altre preoccupazioni espresse nella comunicazione degli addebiti del 26 giugno 2019 che precede la decisione sulle misure cautelari, la cui combinazione costituisce la valutazione preliminare ai fini del progetto di decisione.

Il 30 aprile 2020 la Commissione ha pubblicato una comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, invitando i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni iniziali.

Il 29 giugno 2020 la Commissione ha informato Broadcom delle osservazioni ricevute.

Il 31 luglio 2020 Broadcom ha presentato impegni modificati in risposta alle osservazioni ricevute (gli «impegni definitivi»).

Il progetto di decisione rende gli impegni definitivi vincolanti per Broadcom per sette anni e conclude che nel caso di specie la Commissione non ha più motivo di intervenire per quanto riguarda le preoccupazioni espresse nella valutazione preliminare.

Il consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce in relazione alla procedura relativa agli impegni.

Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che nel caso di specie l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Wouter WILS

---

<sup>(1)</sup> Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29 («decisione 2011/695/UE»)).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) [«regolamento (CE) n. 1/2003»].

<sup>(3)</sup> Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2019, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dell'articolo 54 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Caso AT.40608 – Broadcom), C(2019) 7406 final.

<sup>(4)</sup> Relazione finale del consigliere-auditore – Broadcom – procedura di adozione delle misure cautelari (AT.40608) dell'8 ottobre 2019.

**Sintesi della decisione della Commissione****del 7 ottobre 2020****relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE****(CASO AT.40608 - Broadcom)***[notificata con il numero C(2020) 6765 final]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 81/09)

Il 7 ottobre 2020 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 <sup>(1)</sup> del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

**1. INTRODUZIONE**

- (1) La decisione rende vincolanti gli impegni proposti da Broadcom Inc. («Broadcom») per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato («regolamento (CE) n. 1/2003»).

**2. PROCEDIMENTO**

- (2) Il 26 giugno 2019 la Commissione ha avviato un procedimento al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003. Nel medesimo giorno la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti indirizzata a Broadcom che illustra le conclusioni preliminari della Commissione in merito alla necessità di imporre misure cautelari, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003, in relazione ad aspetti specifici del comportamento di Broadcom oggetto dell'indagine della Commissione.
- (3) Il 16 ottobre 2019 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003 («decisione sulle misure cautelari»), nella quale ha esposto le sue conclusioni in merito all'esistenza di una violazione *prima facie* delle regole di concorrenza e alla necessità di imporre misure cautelari sulla base del rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza causato dal comportamento di Broadcom. La decisione relativa alle misure cautelari ingiungeva a Broadcom di cessare unilateralmente l'applicazione, con effetto immediato, di talune clausole che inducono l'esclusiva contenute negli accordi con sei dei suoi clienti.
- (4) Il 1° aprile 2020 Broadcom ha presentato alla Commissione impegni iniziali (gli «impegni iniziali») in risposta alle preoccupazioni espresse nella comunicazione degli addebiti e nella decisione sulle misure cautelari. Il 30 aprile 2020 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* una comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 (la «prova di mercato») che sintetizzava il caso e gli impegni iniziali proposti e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni.
- (5) Il 29 giugno 2020 la Commissione ha informato Broadcom delle osservazioni pervenute dai terzi interessati a seguito della pubblicazione della comunicazione. Il 31 luglio 2020 Broadcom ha presentato una proposta modificata degli impegni (gli «impegni definitivi»).
- (6) Il 21 settembre 2020 è stato interpellato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, il quale ha espresso parere favorevole. Nel medesimo giorno il consigliere-auditore ha presentato la relazione finale.

<sup>(1)</sup> GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

### 3. VALUTAZIONE PRELIMINARE

#### 3.1 Prodotti e mercati di cui trattasi

- (7) La decisione riguarda determinati tipi di circuiti integrati incorporati nelle apparecchiature di accesso alla rete installate presso i locali del cliente (cosiddette apparecchiature d'utente). Più precisamente, i prodotti interessati sono: i) sistemi su chip («SoC» (*System-on-a-Chip*)), ii) chip Front End («chip FE») e iii) chipset Wi-Fi da incorporare nei set-top box («STB») e nei gateway a uso residenziale.
- (8) Nella sua valutazione preliminare la Commissione ha concluso che, *prima facie*, esistono mercati mondiali distinti per: i) SoC per STB; ii) SoC per gateway a uso residenziale in fibra ottica; iii) SoC per gateway a uso residenziale xDSL; e iv) SoC per gateway a uso residenziale via cavo.

#### 3.2 Posizione dominante

- (9) Nella sua valutazione preliminare la Commissione ha concluso che, *prima facie*, Broadcom detiene una posizione dominante sui mercati mondiali dei prodotti seguenti: i) SoC per STB; ii) SoC per gateway a uso residenziale xDSL; e iii) SoC per gateway a uso residenziale in fibra ottica.

#### 3.3 Pratiche che destano preoccupazione

- (10) Nella sua valutazione preliminare la Commissione ha ritenuto che, *prima facie*, il comportamento di Broadcom abbia violato l'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («trattato») e l'articolo 54 dell'accordo SEE, avendo concluso accordi contenenti condizioni contrattuali che inducono l'esclusiva con sei grandi costruttori di apparecchiature originali («OEM») che acquistano da Broadcom SOC e altri prodotti da inserire in STB e/o in gateway a uso residenziale. Queste disposizioni che inducono l'esclusiva possono essere raggruppate in due diversi tipi di potenziali restrizioni della concorrenza: i) accordi di esclusiva e di quasi esclusiva e ii) restrizioni attraverso il trasferimento di potere di mercato.
- (11) Per quanto riguarda il primo tipo di restrizione, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che, *prima facie*, Broadcom abbia concluso accordi contenenti obblighi o promesse da parte degli OEM di ottenere da Broadcom prodotti in cui Broadcom è *prima facie* esclusivamente o quasi esclusivamente dominante. Inoltre la Commissione ha ritenuto *prima facie* che Broadcom abbia concluso accordi contenenti disposizioni che subordinano la concessione di determinati vantaggi alla condizione che il cliente ottenga da Broadcom prodotti in cui Broadcom è *prima facie* esclusivamente o quasi esclusivamente dominante.
- (12) Per quanto riguarda il secondo tipo di restrizione, la valutazione preliminare della Commissione ha stabilito che, *prima facie*, Broadcom ha concluso accordi contenenti disposizioni in grado di sfruttare il potere di mercato di Broadcom trasferendolo da uno o più mercati di prodotti a uno o più mercati di prodotti adiacenti ma distinti.
- (13) Nella sua valutazione preliminare la Commissione ha ritenuto che, *prima facie*, le disposizioni che inducono l'esclusiva di Broadcom siano in grado di incidere sulla concorrenza e che Broadcom non abbia fornito prove sufficienti del fatto che il suo comportamento è controbilanciato o compensato da vantaggi in termini di efficienza che vanno anche a beneficio del consumatore. Inoltre la Commissione ha ritenuto che il comportamento di Broadcom sia *prima facie* tale da incidere sulla struttura degli scambi di merci tra gli Stati membri.

### 4. IMPEGNI

#### 4.1 Impegni iniziali

- (14) Pur non concordando con la valutazione preliminare della Commissione, Broadcom ha tuttavia proposto i seguenti impegni iniziali a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza.
- (15) A livello mondiale (esclusa la Cina) Broadcom ha proposto, per un periodo di cinque anni:
- a) di non imporre o indurre, mediante determinati tipi di vantaggi, un OEM a ottenere da Broadcom più del 50 % del suo fabbisogno di SoC per STB, gateway a uso residenziale xDSL e gateway a uso residenziale in fibra ottica; e

- b) di non subordinare la fornitura di SoC per STB per televisione, gateway a uso residenziale xDSL e gateway a uso residenziale in fibra ottica, o la concessione dei relativi vantaggi, alla condizione che un OEM ottenga da Broadcom più del 50 % del suo fabbisogno di qualsiasi altro di questi prodotti, o di altri prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione degli addebiti o della decisione sulle misure cautelari (vale a dire SoC per gateway a uso residenziale via cavo, chip FE per STB e gateway a uso residenziale e/o chipset Wi-Fi per STB e gateway a uso residenziale).
- (16) A livello del SEE Broadcom ha proposto, per un periodo di cinque anni:
- a) di non imporre o indurre, mediante determinati tipi di vantaggi, un OEM a ottenere da Broadcom più del 50 % del suo fabbisogno nel SEE di SoC per STB, gateway a uso residenziale xDSL e gateway a uso residenziale in fibra ottica; e
- b) di non subordinare la fornitura di SoC per STB, gateway a uso residenziale xDSL e gateway a uso residenziale in fibra ottica, o la concessione dei relativi vantaggi, alla condizione che un OEM ottenga da Broadcom un altro di questi prodotti o qualsiasi altro prodotto rientrante nell'ambito di applicazione della comunicazione degli addebiti o della decisione sulle misure cautelari.
- (17) Gli impegni iniziali comprendevano disposizioni aggiuntive per quanto riguarda gli obblighi e gli incentivi a presentare offerte di apparecchiature basate su prodotti Broadcom, nonché taluni impegni relativi ai prestatori di servizi nel SEE. Essi impedivano inoltre a Broadcom di aggirare o tentare di aggirare gli impegni in qualsiasi modo.

#### 4.2 Impegni riveduti alla luce della prova di mercato

- (18) In risposta alle osservazioni ricevute dai terzi interessati durante la prova di mercato, Broadcom ha modificato gli impegni iniziali e ha presentato gli impegni definitivi il 31 luglio 2020. Gli impegni definitivi hanno modificato gli impegni iniziali sotto vari aspetti, in particolare:
- a) la soglia del 50 % degli impegni iniziali è soppressa nel SEE per quanto riguarda gli OEM e i prestatori di servizi;
- b) la durata degli impegni è portata a sette anni;
- c) sono rafforzati gli obblighi di comunicazione che incombono a Broadcom;
- d) la clausola di non elusione è integrata da un impegno separato in materia di interoperabilità.

### 5. CONCLUSIONE

- (19) Gli impegni definitivi rispondono adeguatamente alle preoccupazioni espresse nella valutazione preliminare della Commissione e alle preoccupazioni sollevate dai partecipanti alla prova di mercato. In particolare, essi garantiscono che Broadcom sospenderà qualsiasi accordo che, secondo la valutazione preliminare della Commissione, possa avere l'effetto di indurre l'esclusiva e possa pertanto violare l'articolo 102 del trattato e l'articolo 54 dell'accordo SEE, e si asterrà dal concludere accordi equivalenti per un periodo di sette anni. Per quanto riguarda il SEE, gli impegni definitivi impediscono a Broadcom di subordinare la fornitura dei prodotti pertinenti o la concessione di vantaggi non legati ai prezzi o di vantaggi retroattivi in termini di prezzo inerenti ai prodotti in questione alla condizione che un OEM ottenga da Broadcom qualsiasi percentuale minima del suo fabbisogno di tale prodotto, di un altro prodotto pertinente o di altro prodotto, con limitazioni equivalenti applicabili alle operazioni di Broadcom con i prestatori di servizi del SEE.
- (20) Broadcom non ha proposto impegni meno onerosi che affrontino adeguatamente anche le preoccupazioni della Commissione. Gli impegni definitivi sono pertanto conformi al principio di proporzionalità.
-

**Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato durante la riunione del 7 ottobre 2019 concernente un progetto di decisione nel caso AT.40608 — Broadcom**

**Relatore: Lituania**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 81/10)

1. Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui il comportamento di cui al progetto di decisione costituisce prima facie un abuso di posizione dominante che viola l'articolo 102 TFUE e l'articolo 54 dell'accordo SEE.
  2. Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione riportata nel progetto di decisione sulla necessità urgente di adottare misure cautelari in ragione del rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza.
  3. Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che sia necessario e opportuno imporre misure cautelari a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, nei termini precisati nel progetto di decisione.
  4. Il comitato consultivo (nove Stati membri) concorda con la Commissione sulla durata delle misure cautelari, come stabilita nel progetto di decisione.
  5. Il comitato consultivo (nove Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

**Relazione finale del consigliere-auditore <sup>(1)</sup>**  
**Broadcom — Procedura relativa alle misure cautelari**  
**(Caso AT.40608)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 81/11)

## Introduzione

1. Il progetto di decisione impone misure cautelari a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003 <sup>(2)</sup> nei confronti di Broadcom Inc. in merito a un comportamento che secondo il progetto di decisione viola prima facie l'articolo 102 TFUE e l'articolo 54 del SEE.

## Sintesi del procedimento

2. A seguito delle informazioni di mercato pervenute nel corso del 2018 riguardanti un potenziale comportamento anticoncorrenziale messo in atto da Broadcom Inc. e dalle sue controllate, la Commissione ha inviato, tra il 24 ottobre 2018 e il 17 maggio 2019, richieste di informazioni in conformità dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 a Broadcom, ai suoi clienti diretti e indiretti e ai suoi concorrenti.
3. **Apertura del procedimento.** Il 26 giugno 2019 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 <sup>(3)</sup> nei confronti di Broadcom Inc. in relazione al caso AT.40608 — Broadcom. Conformemente a tale decisione:
  - il caso riguarda comportamenti potenzialmente anticoncorrenziali di Broadcom Inc. e delle sue controllate (di seguito congiuntamente «Broadcom») riguardo a: i) sistemi su chip, chip Front End e chipset Wi-Fi per modem/gateway residenziali e set-top box TV, nonché riguardo a: ii) componenti delle cosiddette apparecchiature di centrale/testa di rete per la fornitura di connessioni xDSL, in fibra ottica e via cavo nell'ambito dello Spazio economico europeo. La Commissione dispone di informazioni secondo cui Broadcom potrebbe in atto una serie di pratiche di esclusione relativamente a tali prodotti. Tali pratiche comprendono, in particolare, la fissazione di obblighi di acquisto esclusivo, la concessione di sconti o di altri vantaggi subordinati a condizioni di esclusività o quasi esclusività o a quantitativi minimi di acquisto, la vendita abbinata di prodotti, strategie abusive in materia di proprietà intellettuale o il deliberato decadimento dell'interoperabilità tra i prodotti di Broadcom e i prodotti di altri fabbricanti;
  - se la sussistenza di tale comportamento dovesse essere confermata, ciò potrebbe costituire una violazione dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE.
4. **Comunicazione degli addebiti.** Sempre in data del 26 giugno 2019, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti indirizzata a Broadcom Inc. in cui espone il proprio parere preliminare sulla necessità di adottare misure cautelari ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003. Le misure cautelari previste consisterebbero segnatamente nell'ingiungere a Broadcom di cessare l'applicazione delle clausole di esclusiva contenute negli accordi con sette dei suoi clienti diretti ([...], [...], [...], [...], [...], [...] e [...]) riguardanti l'acquisto presso Broadcom di sistemi su chip per i set-top box o di sistemi su chip per gateway residenziali via cavo, in fibra ottica o xDSL, così come di chip Front End o di chipset Wi-Fi fino alla fine dell'indagine della Commissione nel caso AT.40608 — Broadcom.
5. **Accesso al fascicolo.** Lo stesso giorno Broadcom ha ricevuto un dispositivo di memorizzazione elettronica contenente la parte accessibile del fascicolo d'indagine della Commissione allo stato degli atti.

<sup>(1)</sup> Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) (di seguito «decisione 2011/695/UE»).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

6. **Termine per la presentazione della risposta scritta.** La direzione generale della Concorrenza (di seguito «DG Concorrenza») ha inizialmente fissato all'8 luglio 2019 il termine utile per l'invio della risposta scritta di Broadcom alla comunicazione degli addebiti.
7. Il 30 giugno 2019 Broadcom ha richiesto alla DG Concorrenza una proroga di tre settimane, fino al 29 luglio 2019. Il 1° luglio 2019 la DG Concorrenza ha prorogato il termine fino al 15 luglio 2019.
8. Il 5 luglio 2019 Broadcom ha fatto pervenire al consigliere-auditore una richiesta (datata 4 luglio 2019) a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, in cui chiede il riesame del rifiuto da parte della DG Concorrenza di prorogare il termine fino al 29 luglio 2019. Con lettera dell'8 luglio 2019, il consigliere-auditore ha prorogato il termine fino al 23 luglio 2019.
9. **Data dell'audizione.** Nella stessa lettera dell'8 luglio 2019 il consigliere-auditore ha informato Broadcom che, qualora nella sua risposta scritta alla comunicazione degli addebiti avesse richiesto di poter esporre le sue argomentazioni in sede di audizione, questa avrebbe avuto luogo il 29 luglio 2019.
10. Il 12 luglio 2019 Broadcom ha inviato al consigliere-auditore, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, seconda frase, della decisione 2011/695/UE, una domanda di rinvio dell'audizione almeno alla settimana del 19 agosto 2019. Lo stesso giorno il consigliere-auditore ha accolto la richiesta di Broadcom e ha prorogato l'audizione fino al 20 agosto 2019.
11. **Risposta scritta.** Broadcom ha presentato la sua risposta scritta alla comunicazione degli addebiti il 23 luglio 2019.
12. **Ammissione di terzi interessati.** Alcuni terzi hanno presentato domanda di ammissione presso il consigliere-auditore e sono stati ammessi come terzi interessati a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 773/2004 e dell'articolo 5 della decisione 2011/695/UE:
  - un cliente indiretto di Broadcom (Liberty Global) ha presentato domanda il 9 luglio 2019 ed è stato ammesso lo stesso giorno;
  - anche un concorrente di Broadcom (MaxLinear) ha presentato domanda il 9 luglio 2019 ed è stato ammesso lo stesso giorno;
  - un secondo concorrente (MediaTek) ha presentato domanda il 10 luglio 2019 ed è stato ammesso l'11 luglio 2019;
  - un terzo concorrente (Intel) ha presentato domanda il 12 luglio 2019 ed è stato ammesso il 15 luglio 2019;
  - anche un quarto concorrente (Quantenna) ha presentato domanda il 12 luglio 2019 ed è stato ammesso il 15 luglio 2019;
  - un cliente diretto di Broadcom ([...]) ha presentato domanda il 24 luglio 2019 ed è stato ammesso il 26 luglio 2019;
  - un secondo cliente diretto ([...]) ha presentato domanda il 29 luglio 2019 ed è stato ammesso il 30 luglio 2019;
  - un'associazione che raggruppa clienti indiretti (Cable Europe) ha presentato domanda il 30 luglio 2019 ed è stata ammessa il 31 luglio 2019;
  - un secondo cliente indiretto (Tele 2) ha presentato domanda il 31 luglio 2019 ed è stato ammesso il 1° agosto 2019;
  - un terzo cliente diretto ([...]) ha presentato domanda il 7 agosto 2019 ed è stato ammesso il 12 agosto 2019;
  - un quarto cliente diretto ([...]) ha presentato domanda il 19 agosto 2019 ed è stato ammesso il giorno stesso.

13. **Osservazioni scritte di terzi interessati.** In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, la DG Concorrenza ha informato ciascuno dei terzi interessati in merito alla natura e all'oggetto del procedimento (fornendo loro una versione non riservata della comunicazione degli addebiti) e ha concesso ad ognuno di essi la possibilità di presentare osservazioni scritte entro un termine stabilito. Sette degli undici terzi interessati (MaxLinear, MediaTek, Intel, Quantenna, [...], [...] e Cable Europe) si sono avvalsi di tale possibilità e hanno presentato osservazioni scritte tra il 26 luglio e il 9 agosto 2019.
14. **Lettera di esposizione dei fatti.** Considerando che le osservazioni scritte presentate dai quattro concorrenti ammessi come terzi interessati (MaxLinear, MediaTek, Intel e Quantenna) contenevano elementi di prova eventualmente pertinenti per avvalorare e sostenere le conclusioni preliminari cui è giunta la Commissione nella comunicazione degli addebiti, il 1° agosto 2019 la Commissione ha inviato a Broadcom una lettera di esposizione dei fatti presentando tali elementi di prova.
15. Con tale lettera la Commissione ha trasmesso a Broadcom anche due lettere che i clienti diretti della stessa avevano inviato alla Commissione e che potevano risultare pertinenti ai fini della difesa di Broadcom:
  - una lettera inviata da [...] il 19 luglio 2019, e
  - una lettera inviata da [...] il 24 luglio 2019.
16. Nella lettera di esposizione dei fatti, la DG Concorrenza ha inizialmente fissato al 7 agosto 2019 il termine utile per la presentazione delle osservazioni scritte di Broadcom. Il 7 agosto 2019 Broadcom ha richiesto e ottenuto dalla DG Concorrenza una proroga di tale termine fino al 22 agosto 2019.
17. Broadcom ha presentato le osservazioni scritte in merito alla lettera di esposizione dei fatti il 22 agosto 2019.
18. **Preparazione dell'audizione.** Il 26 luglio 2019 il consigliere-auditore ha inviato a Broadcom l'invito formale all'audizione richiedendo alla stessa di fornire, entro il 2 agosto 2019, informazioni riguardanti, tra l'altro, la durata prevista della sua presentazione all'udienza e l'eventuale richiesta di una sessione a porte chiuse per una qualunque parte della sua presentazione e, in caso affermativo, i motivi di tale richiesta.
19. Il 5 agosto 2019 Broadcom ha inviato al consigliere-auditore la sua risposta contenente la richiesta di una sessione a porte chiuse per un'ampia parte della sua presentazione, senza fornire alcuna indicazione circa la durata prevista della presentazione stessa.
20. Successivamente, lo stesso giorno, il consigliere-auditore ha inviato a Broadcom il progetto di ordine del giorno dell'audizione, suddivisa in una sessione plenaria mattutina, con una prima presentazione tenuta da Broadcom e presentazioni da parte di terzi interessati, e in una sessione a porte chiuse pomeridiana, con i rispettivi tempi di intervento assegnati a ciascuna delle parti. Il 7 agosto 2019 Broadcom ha comunicato al consigliere-auditore di non avere osservazioni in merito al progetto di ordine del giorno.
21. Il 6 agosto 2019 il consigliere-auditore ha inviato gli inviti formali per l'audizione ai terzi che entro quel momento avevano presentato domanda di ammissione come terzi interessati (cfr. l'elenco al precedente punto 12) e che avevano chiesto di partecipare all'audizione. I due clienti indiretti ammessi singolarmente come terzi interessati (Liberty Global e Tele2) non avevano chiesto di partecipare all'audizione orale, mentre l'associazione (Cable Europe) ne aveva fatto richiesta.
22. I terzi la cui domanda di ammissione come terzi interessati è stata presentata dopo la definizione del progetto dell'ordine del giorno eseguita il 5 agosto 2019 (cfr. l'elenco al precedente punto 12) non sono stati invitati all'audizione.
23. **Audizione.** L'audizione si è svolta come da programma il 20 agosto 2019.
24. Non essendo stato possibile per Broadcom rispondere in modo completo a due delle domande poste dalla DG Concorrenza durante la sessione a porte chiuse, il consigliere-auditore ha consentito a Broadcom, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, seconda frase, della decisione 2011/695/UE, di rispondere per iscritto entro il 26 agosto 2019. Il 26 agosto 2019 Broadcom ha fornito tale risposta scritta, che è stata inoltrata dal consigliere-auditore a tutti i partecipanti alla sessione a porte chiuse.

25. In conformità dell'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 773/2004, la registrazione dell'audizione è stata messa a disposizione di Broadcom alle ore 12.00 del 22 agosto 2019.
26. Il 23 agosto 2019 Broadcom ha richiesto a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della decisione 2011/695/UE che gli fosse riconosciuta la possibilità di presentare ulteriori osservazioni scritte dopo l'audizione. Il 26 agosto 2019 la richiesta è stata respinta dal consigliere-auditore, non avendo Broadcom dimostrato la necessità di tali ulteriori osservazioni scritte a garanzia del proprio diritto di essere sentita.
27. **Ulteriore accesso al fascicolo.** Il 17 settembre 2019 la DG Concorrenza ha dato a Broadcom accesso ai documenti aggiuntivi archiviati nel fascicolo della Commissione dal 26 giugno 2019 e ha accordato a Broadcom la possibilità di presentare osservazioni in relazione a tali documenti fino al 20 settembre 2019. Broadcom non si è avvalsa di tale possibilità.
28. **Consultazione del comitato consultivo.** Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti è stato consultato con un termine di sette giorni dalla convocazione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003.

### **Mancanza di preavviso sulla possibilità di applicazione di misure cautelari**

29. Al punto 32 e ai punti dal 319 al 322 della risposta scritta alla comunicazione degli addebiti, Broadcom lamenta di non aver ricevuto, in sostanza, alcun preavviso sulla possibilità che fossero applicate misure cautelari né sull'invio della comunicazione degli addebiti, e che in tal modo la Commissione violava i principi di equità processuale e di parità delle armi. Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo cui Broadcom ha avuto accesso a seguito dell'invio della comunicazione degli addebiti dimostrano che MediaTek ha richiesto che la Commissione imponesse misure cautelari a novembre 2018. La Commissione, in precedenti casi in cui ha imposto misure cautelari, ha informato preventivamente le parti e ha dato al destinatario in alcuni casi anche la possibilità di esprimere osservazioni in merito alla richiesta depositata da una terza parte. Ad esempio, nel caso COMP/38.044 — NDC Health/IMS Health, il più recente tra i casi precedenti, NDC Health ha presentato alla Commissione una denuncia in cui chiedeva misure cautelari il 19 dicembre 2000. Tale denuncia è stata trasmessa il giorno successivo a IMS Health, che era pertanto a conoscenza della possibilità di applicazione di misure cautelari con oltre due mesi di anticipo rispetto all'invio della comunicazione degli addebiti, avvenuto il 9 marzo 2001.
30. Sembra in effetti che Broadcom non abbia ricevuto, in sostanza, alcun preavviso specifico in merito alla possibilità di applicazione di misure cautelari né riguardo all'invio della comunicazione degli addebiti (\*).
31. Broadcom era tuttavia ben consapevole dell'allargamento dell'indagine in relazione al caso AT.40608 — Broadcom; aveva infatti ricevuto il 17 dicembre 2018 una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003, e una terza parte alla quale la Commissione aveva fatto pervenire in precedenza una richiesta di informazioni ([...]) aveva trasmesso tale richiesta a Broadcom il 22 novembre 2018. Il 21 marzo 2019 si è svolto un incontro tra la DG Concorrenza e Broadcom durante il quale quest'ultima ha tenuto una presentazione sulle condizioni di concorrenza che riguardano i set-top box e i gateway residenziali come pure sul contenuto degli accordi di Broadcom con tre dei clienti di cui alla comunicazione degli addebiti ([...], [...] e [...]). In un modulo 8-K depositato presso la *Securities and Exchange Commission* degli Stati Uniti e che riporta la data del 26 giugno 2019 (\*\*), Broadcom dichiara che l'avvio del procedimento nel caso AT.40608 — Broadcom il 26 giugno 2019 ha fatto seguito a «mesi di discussione con Broadcom».
32. Non risulta, in ogni caso, che sussista un obbligo giuridico che imponga alla Commissione di notificare preventivamente la pubblicazione di una comunicazione degli addebiti per l'applicazione di misure cautelari a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(\*) La DG Concorrenza ha informato i consulenti legali di Broadcom dell'imminente comunicazione degli addebiti e della relativa tempistica nel corso di una riunione svoltasi dalle ore 15.00 alle ore 16.00 del 25 giugno 2019, il giorno precedente l'invio della stessa comunicazione degli addebiti.

Nel corso di due conversazioni telefoniche informali a metà giugno 2019, i consulenti legali esterni di Broadcom sono stati informati dalla DG Concorrenza anche sul fatto di doversi preparare a dedicare risorse all'indagine durante l'estate. Tuttavia, in assenza di qualsiasi riferimento ad una possibile procedura per l'applicazione di misure cautelari, sarebbe stato ragionevole da parte di Broadcom intendere tali conversazioni come un preavviso riferito a richieste ulteriori di informazioni piuttosto che come un preavviso riguardante una procedura relativa a misure cautelari.

(\*\*) <https://investors.broadcom.com/static-files/8fdf8974-7641-4c5b-bf84-82edb4215a61>

33. Secondo la giurisprudenza, le imprese o le associazioni di imprese oggetto di una misura di indagine ai sensi del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003 (accertamento o richiesta di informazioni) hanno il diritto di essere informate circa il loro status procedurale, ossia di sapere se sono oggetto di un'indagine e, in caso affermativo, di conoscere l'oggetto e le finalità della medesima <sup>(6)</sup>. Broadcom ha ricevuto dette informazioni nei primi due considerando della richiesta di informazioni del 17 dicembre 2018.
34. Inoltre, secondo la giurisprudenza, è tuttavia solo al ricevimento della comunicazione degli addebiti che le parti interessate sono informate di tutti gli addebiti formulati e degli elementi di prova posti a loro carico e possono avvalersi pienamente dei propri diritti della difesa <sup>(7)</sup>.
35. Infine, e sebbene ciò che segue non appaia determinante per rispondere alla questione se il preavviso sia giuridicamente necessario, riguardo al confronto con le pratiche anteriori della Commissione, in particolare in relazione al caso più recente, COMP/38.044 - NDC Health/IMS Health (cfr. il precedente punto 29), occorre tenere presente che la procedura relativa alle misure cautelari nel caso di specie non si fonda su una denuncia, e che di fatto non poteva essere fondata giuridicamente su una denuncia. Sebbene l'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'articolo 3 del regolamento n. 17 nell'ordinanza Camera Care, ossia che tale articolo riguardi anche le misure cautelari, abbia al contempo esteso alle misure cautelari lo status giuridico del denunciante di cui al regolamento n. 17 <sup>(8)</sup>, risulta evidente, dal testo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003 (raffrontato al testo dell'articolo 7 del medesimo regolamento) nonché dall'iter legislativo del regolamento (CE) n. 1/2003 <sup>(9)</sup>, che le misure cautelari possono essere adottate solo su iniziativa propria della Commissione. Non esiste lo status giuridico del denunciante in relazione all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003 <sup>(10)</sup>.

#### **Termine per la risposta scritta alla comunicazione degli addebiti**

36. Ai punti 33, 313 e 325 della risposta scritta alla comunicazione degli addebiti, Broadcom contesta il termine eccessivamente breve impartito nei suoi confronti per rispondere per iscritto alla comunicazione degli addebiti. A tal riguardo essa rinvia ai criteri enunciati al punto 100 della comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche <sup>(11)</sup> e alle conclusioni dell'avvocato generale Warner nella causa *Commercial Solvents* <sup>(12)</sup>.
37. Secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, la Commissione, all'atto della notifica della comunicazione degli addebiti alle parti interessate, è tenuta a stabilire un termine entro il quale le stesse possono presentare osservazioni scritte. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nel fissare tale termine la Commissione deve tener conto sia del tempo necessario per la preparazione della risposta scritta che dell'urgenza del caso. L'articolo 17, paragrafo 2, stabilisce che il termine deve essere:
- non inferiore a quattro settimane nel caso di una comunicazione degli addebiti avviata per accertare la sussistenza dell'infrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 e/o per irrogare un'ammenda a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003;
  - non inferiore a una settimana nel caso di una comunicazione degli addebiti volta all'adozione di misure cautelari in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003.
38. Il termine minimo di minor durata per le procedure relative alle misure cautelari (una settimana invece di quattro settimane) riflette la natura specifica di tali procedure rispetto ai normali procedimenti antitrust di cui agli articoli 7 e/o 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 che portano alla constatazione dell'infrazione e/o all'imposizione di ammende. La principale specificità delle procedure relative alle misure cautelari è la necessità intrinseca di rapidità.

<sup>(6)</sup> Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2008, *AC-Treuhand/Commissione*, T-99/04, ECLI:EU:T:2008:256, punti da 44 a 60; cfr. anche articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2011/695/UE.

<sup>(7)</sup> Sentenza della Corte del 29 settembre 2011, *Elf Aquitaine/Commissione*, C-521/09 P, ECLI:EU:C:2011:620, punti da 113 a 122, e sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2014, *AC-Treuhand/Commissione*, T-27/10, ECLI:EU:T:2014:59, punti da 165 a 196; cfr. anche relazione finale del consigliere-auditore del 22 giugno 2015 nel caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio (GU C 402 del 4.12.2015, pag. 6).

<sup>(8)</sup> Ordinanza della Corte del 17 gennaio 1980, *Camera Care/Commissione*, 792/79 R, ECLI:EU:C:1980:18.

<sup>(9)</sup> Cfr. relazione che accompagna la proposta legislativa della Commissione COM(2000) 582 definitivo, del 27.9.2000, pagina 18 (chiarimenti in merito all'articolo 8 – Provvedimenti provvisori).

<sup>(10)</sup> Cfr. anche comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 65), punto 80.

<sup>(11)</sup> Comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE (GU C 308 del 20.10.2011, pag. 6).

<sup>(12)</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Warner del 22 gennaio 1974 nella causa *Commercial Solvents/Commissione*, 6 e 7/73, ECLI:EU:C:1974:5.

39. Secondo la giurisprudenza, nei procedimenti per il controllo delle concentrazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2004 sulle concentrazioni, il cui impianto sistematico generale è caratterizzato dalla necessità di rapidità e impone alla Commissione di rispettare termini rigorosi per l'adozione della decisione definitiva, «La Commissione è tenuta a conciliare tale imperativo di celerità con il rispetto dei diritti della difesa»<sup>(13)</sup>, e l'esercizio dei diritti della difesa può quindi essere ragionevolmente adattato alla necessità di rapidità<sup>(14)</sup>.
40. Analogamente, una necessità di rapidità è intrinseca al procedimento relativo alle misure cautelari, e l'esercizio dei diritti della difesa può pertanto essere ragionevolmente adeguato all'urgenza connessa a tale procedimento.
41. Il punto 100 della comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche prevede che un periodo superiore al termine minimo sarà riconosciuto dalla DG Concorrenza in considerazione, tra l'altro, delle dimensioni e della complessità del fascicolo, della misura in cui il destinatario della comunicazione degli addebiti ha avuto accesso preliminare alle informazioni e di qualsiasi altro ostacolo oggettivo che il destinatario della comunicazione degli addebiti possa incontrare.
42. Risulta tuttavia chiaro dallo stesso punto 100 della comunicazione sulle migliori pratiche, che stabilisce il termine minimo a quattro settimane, che tale punto non si applica alle procedure relative alle misure cautelari<sup>(15)</sup>, per le quali, come innanzi riferito<sup>(16)</sup>, il termine minimo è di una sola settimana. Inoltre la comunicazione sulle migliori pratiche, come indicato al punto 7 della stessa, non crea nessun nuovo diritto od obbligo, né modifica i diritti o gli obblighi che derivano dal trattato, dal regolamento (CE) n. 1/2003, dal regolamento (CE) n. 773/2004 e dalla giurisprudenza degli organi giudiziari dell'UE<sup>(17)</sup>.
43. Come indicato in precedenza<sup>(18)</sup>, nel caso in questione in definitiva il termine utile concesso a Broadcom per rispondere alla comunicazione degli addebiti è stato di circa quattro settimane, vale a dire molto al di sopra del periodo minimo di una settimana.
44. Nello stabilire tale termine il consigliere-auditore ha tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti al caso, tra le quali, come disposto all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, le dimensioni e la complessità del fascicolo, la misura in cui Broadcom aveva avuto accesso preliminare alle informazioni e ogni altro ostacolo oggettivo che Broadcom potesse incontrare.
45. La situazione di Broadcom nel caso di specie non è paragonabile a quella nei cui riguardi l'avvocato generale Warner ha espresso critiche nella causa *Commercial Solvents*. Tale causa non riguardava una procedura per l'applicazione di misure cautelari bensì un normale procedimento antitrust e, relativamente alla risposta scritta alla comunicazione degli addebiti, erano state concesse a *Commercial Solvents* solo due settimane<sup>(19)</sup>. Per di più, nonostante le critiche espresse, l'avvocato generale Warner ha ritenuto in definitiva che tale breve termine non costituisse motivo di annullamento della decisione definitiva della Commissione in relazione a quel caso<sup>(20)</sup>.

<sup>(13)</sup> Sentenza della Corte del 16 gennaio 2019, *Commissione/United Parcel Service*, C-265/17 P, ECLI:EU:C:2019:23, punto 38; cfr anche conclusioni dell'avvocato generale Kokott del 25 luglio 2018 nella causa *Commissione/United Parcel Service*, C-265/17 P, ECLI:EU:C:2018:628, punto 54 («[...] i vincoli ai quali è soggetta l'autorità europea garante della concorrenza in sede di controllo delle operazioni di concentrazione (non da ultimo pressanti vincoli temporali, ma anche risorse limitate) potrebbero non essere privi di conseguenze per le modalità con cui le imprese interessate fanno valere i loro diritti della difesa.»).

<sup>(14)</sup> Sentenze del Tribunale: del 27 novembre 1997, *Kaysersberg/Commissione*, T-290/94, ECLI:EU:T:1997:186, punto 113; del 28 aprile 1999, *Endemol Entertainment/Commissione*, T-221/95, ECLI:EU:T:1999:85, punti 67, 68, 70 e 84; del 22 ottobre 2002, *Schneider Electric/Commissione*, T-310/01, ECLI:EU:T:2002:254, punto 100; del 25 ottobre 2002, *Tetra Laval/Commissione*, T-5/02, ECLI:EU:T:2002:264, punto 105, e del 14 dicembre 2005, *General Electric/Commissione*, T-210/01, ECLI:EU:T:2005:456, punto 631, punti da 653 a 655, punto 666, punti da 680 e 686 e punti 701 e 702.

<sup>(15)</sup> Più in generale la comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche, pur mancando di qualsiasi esclusione esplicita, nel suo complesso non sembra riguardare le procedure relative alle misure cautelari.

<sup>(16)</sup> Cfr. il precedente punto 37.

<sup>(17)</sup> Cfr. sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2016, *Toshiba/Commissione*, T-404/12, ECLI:EU:T:2016:18, punto 56.

<sup>(18)</sup> Cfr. i precedenti punti da 4 a 8.

<sup>(19)</sup> Cfr. sentenza della Corte del 6 gennaio 1974, *Commercial Solvents/Commissione*, 6 e 7/73, ECLI:EU:C:1974:18, Racc. pag. 225, a pag. 227.

<sup>(20)</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Warner del 22 gennaio 1974 nella causa *Commercial Solvents/Commissione*, 6 e 7/73, ECLI:EU:C:1974:5, Racc. pag. 259, a pag. 275.

46. Infine, come già riportato <sup>(21)</sup>, il consigliere-auditore ha prorogato la data dell'audizione come richiesto da Broadcom, e non ha limitato il suo tempo di parola durante l'audizione. Avendo letto la risposta scritta di Broadcom alla comunicazione degli addebiti e avendo ascoltato le sue presentazioni durante l'audizione, la cui esposizione è stata in entrambi i casi alquanto ampia e approfondita, il consigliere-auditore non ha alcun dubbio sul fatto che a Broadcom sia stato accordato un tempo adeguato per rispondere alla comunicazione degli addebiti.

### Accesso al fascicolo

47. Al punto 33 della risposta scritta alla comunicazione degli addebiti, Broadcom lamenta di aver avuto un accesso inadeguato al fascicolo data l'elevata proporzione di materiale che è stato trattenuto o fornito in versioni espunte per motivi di riservatezza.

48. Come citato innanzi <sup>(22)</sup>, il 26 giugno 2019 Broadcom ha ricevuto un dispositivo di memorizzazione elettronica contenente la parte accessibile del fascicolo d'indagine della Commissione allo stato degli atti <sup>(23)</sup>.

49. Nella richiesta inviata il 30 giugno 2019 alla DG concorrenza per ottenere una proroga del termine per la propria risposta scritta alla comunicazione degli addebiti <sup>(24)</sup>, Broadcom ha comunicato che stava preparando una richiesta di accesso ulteriore ai documenti, che avrebbe depositato non appena completato l'esame del fascicolo accessibile.

50. Con lettera del 1° luglio 2019 <sup>(25)</sup> la DG Concorrenza ha risposto di essere pronta a prendere in esame qualunque richiesta debitamente motivata di accesso ulteriore al fascicolo che Broadcom intendesse presentare entro un termine compatibile con l'urgenza del procedimento in questione.

51. Nella richiesta inviata al consigliere-auditore il 5 luglio 2019 per ottenere una proroga del termine per la propria risposta scritta alla comunicazione degli addebiti <sup>(26)</sup>, Broadcom ha elencato quattro «esempi» di presunti problemi relativi a specifici documenti contenuti nel fascicolo, e ha nuovamente annunciato la preparazione di una richiesta di ulteriore accesso al fascicolo da inviarsi alla Commissione «quanto prima possibile».

52. La DG Concorrenza ha rapidamente provveduto al trattamento delle contestazioni riguardanti i quattro documenti specifici. Per un primo documento, che Broadcom ha indicato come parzialmente illeggibile, la DG Concorrenza ha fornito a Broadcom nella stessa giornata del 5 luglio 2019 una copia pienamente leggibile. Con e-mail del 9 luglio 2019, la DG Concorrenza, dopo aver contattato il soggetto che aveva depositato i documenti, ha trasmesso a Broadcom maggiori chiarimenti insieme a versioni del secondo e del terzo documento contenenti meno *omissis*. Riguardo al quarto documento, la DG Concorrenza ha spiegato tramite e-mail il 9 luglio 2019 sia di aver accettato, in una precedente fase del procedimento, la richiesta motivata del soggetto depositario del documento di rendere anonimi gli estratti in questione, in quanto una divulgazione più ampia poteva esporre lo stesso soggetto a un rischio concreto di misure di ritorsione da parte di Broadcom, sia che un ulteriore riesame confermava tale valutazione e che, in ogni caso, era improbabile che una identificazione esplicita del soggetto fosse pertinente.

53. La DG Concorrenza con e-mail del 9 luglio 2019 ha inoltre indicato che, in caso di disaccordo, Broadcom avrebbe potuto sollevare la questione con il consigliere-auditore. Broadcom successivamente non ha sollevato la questione presso il consigliere-auditore.

54. Broadcom non ha presentato alcuna successiva richiesta di accesso ulteriore al fascicolo, né nel periodo restante fino alla presentazione della sua risposta scritta alla comunicazione degli addebiti il 23 luglio 2019, né durante il periodo successivo di preparazione all'audizione del 20 agosto 2019.

55. Il consigliere-auditore non ha rilevato nella risposta scritta di Broadcom alla comunicazione degli addebiti, né durante l'audizione, alcun elemento specifico che indichi problemi riguardanti l'accesso al fascicolo che avrebbero potuto ostacolare l'esercizio effettivo del diritto di Broadcom di essere sentita.

<sup>(21)</sup> Cfr. i precedenti punto 10, punti da 18 a 20 e punto 23.

<sup>(22)</sup> Cfr. il precedente punto 5.

<sup>(23)</sup> Cfr. anche il precedente punto 27.

<sup>(24)</sup> Cfr. il precedente punto 7.

<sup>(25)</sup> Cfr. il precedente punto 7.

<sup>(26)</sup> Cfr. il precedente punto 8.

### Mancato invito di terzi interessati all'audizione

56. Durante l'audizione Broadcom ha lamentato che uno dei suoi clienti diretti e un terzo interessato (cfr. i precedenti punti 4 e 12) non erano stati invitati all'audizione. Broadcom aveva inoltre sollevato la questione presso il consigliere-auditore con e-mail del 12 agosto 2019, cui il consigliere-auditore ha risposto il 13 agosto 2019.
57. Come già specificato <sup>(27)</sup>, il consigliere-auditore ha invitato all'udienza tutti i terzi che avevano presentato domanda di ammissione come terzi interessati prima che il progetto di ordine del giorno dell'audizione fosse definito il 5 agosto 2019, ma non coloro che avevano chiesto di essere ammessi come terzi interessati dopo tale data. Tra questi ultimi rientra [...], che ha richiesto il 7 agosto 2019 di essere ammesso come terzo interessato e di essere invitato all'audizione.
58. L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 dispone che la Commissione informi per iscritto i terzi interessati della natura e dell'oggetto del procedimento e consenta loro di presentare per iscritto le osservazioni entro un termine stabilito. L'articolo 13, paragrafo 2, aggiunge che all'occorrenza «la Commissione può invitare [tali terzi interessati] a sviluppare gli argomenti nel corso dell'audizione delle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, sempre che [tali terzi interessati] lo richiedano nelle osservazioni scritte».
59. Risulta evidente da tali disposizioni che, sebbene i terzi interessati abbiano il diritto di essere sentiti per iscritto, essi non hanno il diritto di essere sentiti anche oralmente nel corso dell'audizione. Il fatto che i terzi interessati siano sentiti anche oralmente in sede di audizione dipende da una decisione discrezionale sul fatto che tale invito sia «opportuno». Secondo l'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE l'incarico di tale decisione è affidata al consigliere-auditore, previa consultazione del direttore competente del caso presso la DG Concorrenza.
60. Diversi sono i fattori rilevanti (o che possono essere rilevanti, a seconda del caso specifico) per valutare se sia opportuno sentire un terzo interessato anche oralmente durante l'udienza, tra i quali rientra il contributo che il terzo interessato può apportare al chiarimento dei fatti <sup>(28)</sup>. Il momento in cui il terzo richiede di essere ammesso come terzo interessato e il momento in cui manifesta il proprio interesse a essere sentito durante l'audizione rappresentano fattori rilevanti per due motivi: il primo attiene al fatto che le domande tardive interferiscono con la preparazione efficiente e puntuale dell'audizione orale, in particolare con la definizione del relativo ordine del giorno; in secondo luogo, nei casi in cui vi sia un gran numero di terzi interessati, ai fini dell'efficacia dell'audizione orale può rendersi necessario limitare la partecipazione a un gruppo più ristretto e rappresentativo di terzi interessati. Il momento in cui terzi per il resto comparabili manifestano il loro interesse ad essere sentiti può fornire un criterio non discriminatorio per selezionare il gruppo ristretto di terzi interessati invitati all'audizione.
61. Nel caso in esame, il 26 giugno 2019 la Commissione ha pubblicato il comunicato stampa IP/19/3410, consentendo così a terzi di iniziare a presentare domanda di ammissione come terzi interessati e di manifestare il loro interesse ad essere invitati all'audizione (qualora un'audizione fosse richiesta da Broadcom). Posto che le procedure relative alle misure cautelari richiedono per loro natura uno svolgimento rapido, è possibile quindi presumere che i terzi che desiderano essere ammessi come terzi interessati nonché essere invitati all'udienza si manifestino rapidamente. Infatti, come indicato in precedenza <sup>(29)</sup>, la maggior parte delle domande di terzi interessati è stata presentata entro il primo mese successivo alla pubblicazione del comunicato stampa.
62. Come rilevato in precedenza <sup>(30)</sup>, [...] ha presentato domanda di ammissione come terzo interessato solo il 7 agosto 2019, due giorni dopo che il progetto di ordine del giorno dell'audizione era stato definito. Gli altri due clienti diretti di Broadcom che avevano richiesto in precedenza di essere sentiti ([...] e [...]) erano già stati formalmente invitati all'audizione il 6 agosto 2019 <sup>(31)</sup>, in seguito alla definizione del progetto di ordine del giorno.

<sup>(27)</sup> Cfr. i precedenti punti 21 e 22.

<sup>(28)</sup> Cfr. considerando 13 della decisione 2011/695/UE.

<sup>(29)</sup> Cfr. il precedente punto 12.

<sup>(30)</sup> Cfr. il precedente punto 57.

<sup>(31)</sup> Cfr. i precedenti punti 12 e 21.

63. Come riportato al punto 15, il 19 luglio 2019 [...] aveva già inviato alla DG Concorrenza una lettera contenente le informazioni che intendeva fornire. A quella data [...] non aveva tuttavia richiesto di essere ammesso come terzo interessato né di essere sentito oralmente. Il contenuto della lettera non suggeriva nemmeno la necessità di ulteriori spiegazioni orali.
64. Invero, dalla risposta del 25 luglio 2019 a una richiesta di informazioni trasmessa dalla DG Concorrenza il 22 luglio 2019 risulta che [...], a seguito di contatti con Broadcom avviati da questa il 5 luglio 2019, aveva deciso il 12 luglio 2019 di inviare una lettera alla Commissione ma di non partecipare all'audizione e che aveva comunicato entrambe le decisioni a Broadcom il 13 luglio 2019.
65. Riguardo alla legittimazione di Broadcom a contestare il mancato invito di [...] all'audizione, l'articolo 10, paragrafo 3, ultima frase, del regolamento (CE) n. 773/2004 dispone che le parti, nella loro risposta scritta alla comunicazione degli addebiti, possono proporre che la Commissione senta le persone in grado di confermare i fatti esposti nelle osservazioni. Broadcom non ha formulato alcuna proposta in tal senso nella sua risposta scritta del 23 luglio 2019.
66. In conclusione, nelle sue presentazioni tenute durante l'audizione Broadcom ha fatto largo uso della lettera di [...] del 19 luglio 2019 <sup>(32)</sup>. Il consigliere-auditore non può rilevare in quale modo l'assenza di [...] all'audizione avrebbe potuto danneggiare l'effettivo esercizio del diritto di Broadcom di essere sentita.

#### **Mancato riconoscimento della normale procedura di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003**

67. Nel corso dell'audizione Broadcom ha lamentato che gli sia stato negato il normale esercizio dei suoi diritti della difesa avendo la Commissione scelto, inutilmente e senza che fosse soddisfatto il requisito giuridico relativo all'urgenza, di inviare una comunicazione degli addebiti volta all'adozione di misure cautelari a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003 anziché una normale comunicazione degli addebiti per la constatazione dell'infrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003.
68. Secondo il parere del consigliere-auditore, tale contestazione non riguarda in realtà i diritti procedurali di Broadcom bensì la questione se il requisito sostanziale dell'urgenza di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003 sia soddisfatto o meno nel caso di specie.
69. Difatti, le possibilità sono a rigor di logica solo due:
- i) o, come sostiene Broadcom, la Commissione non ha accertato l'esistenza dell'urgenza ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003; se così fosse, qualsiasi decisione definitiva della Commissione di adottare misure cautelari non potrebbe essere accolta su tale base;
  - ii) o, contrariamente alla posizione di Broadcom, tale urgenza è accertata; in tal caso, Broadcom non può reclamare altri diritti procedurali oltre a quelli applicabili nell'ambito di una procedura relativa alle misure cautelari.

#### **Il progetto di decisione**

70. Rispetto alla comunicazione degli addebiti, il progetto di decisione ha un ambito di applicazione più limitato sotto diversi aspetti: il progetto di decisione non constata una posizione dominante sul mercato della fornitura di sistemi su chip per modem via cavo (e pertanto non constata alcun abuso prima facie di tale posizione dominante); non constata inoltre nessun abuso prima facie di una posizione dominante sotto forma di restrizioni «allo scoperto»; e non constata alcun abuso prima facie per quanto riguarda i mercati dei chip Front End e dei chipset Wi-Fi. Di conseguenza il progetto di decisione riguarda le clausole di esclusiva contenute negli accordi conclusi solo con sei, anziché sette, dei clienti diretti di Broadcom. Inoltre la durata delle misure cautelari è stata limitata ad un massimo di tre anni.

<sup>(32)</sup> Cfr. diapositive 12, 18, 28, 30, 33 e 58 della presentazione PowerPoint di Broadcom per la sessione plenaria mattutina e diapositive 4, 40 e 48 della sua presentazione PowerPoint per la sessione a porte chiuse.

71. Conformemente all'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto gli addebiti per i quali è stata data a Broadcom la possibilità di far conoscere la propria posizione, giungendo a una conclusione positiva.

**Conclusione**

72. Nel complesso, il consigliere-auditore ritiene che l'esercizio effettivo dei diritti procedurali nell'ambito della procedura relativa alle misure cautelari sia stato rispettato nel caso in oggetto.

Bruxelles, 8 ottobre 2019

Wouter WILS

---

**Sintesi della decisione della Commissione****del 16 ottobre 2019****relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dell'articolo 54 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato****(Caso AT.40608 — Broadcom)***[notificata con il numero C(2019) 7406]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 81/12)

Il 16 ottobre 2019 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio <sup>(1)</sup>, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

**1. INTRODUZIONE**

- (1) Nella decisione suddetta sono esposte le constatazioni della Commissione europea (la «Commissione») secondo cui il comportamento di Broadcom Inc. viola prima facie l'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») e l'articolo 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») e in base alle quali il danno potenziale derivante da tale infrazione è tale da determinare una situazione di urgenza che giustifica l'adozione di misure cautelari in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato («regolamento (CE) n. 1/2003»).

**2. DEFINIZIONE DEL MERCATO**

- (2) La decisione riguarda determinati tipi di circuiti integrati (*Integrated Circuits*, ICs) incorporati nelle apparecchiature di accesso alla rete installate presso i locali del cliente (cosiddette apparecchiature «d'utente»), nello specifico i set-top box («STB») e i gateway residenziali. L'analisi fattuale e giuridica illustrata nella decisione indica che, prima facie, esistono mercati distinti per:
- SoC per STB <sup>(2)</sup>;
  - SoC per gateway residenziali in fibra ottica;
  - SoC per gateway residenziali xDSL, e
  - SoC per gateway residenziali via cavo.
- (3) La decisione conclude che il mercato geografico per tutti i mercati è, prima facie, di portata mondiale.

**3. POSIZIONE DOMINANTE**

- (4) La decisione conclude che Broadcom detiene prima facie una posizione dominante sui seguenti mercati mondiali:
- SoC per STB;
  - SoC per gateway residenziali xDSL, e
  - SOC per gateway residenziali in fibra ottica.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> La sigla «SoC» (*System-on-a-Chip*) indica «sistema su chip».

- (5) La constatazione circa la sussistenza di una posizione dominante di cui alla decisione è corroborata, sulla base di una valutazione prima facie, dai seguenti elementi: i) le grandi quote di mercato detenute da Broadcom in tutti i mercati rilevanti (oltre il 50 % su ognuno di questi mercati); ii) la mancanza di contropotere contrattuale degli acquirenti, e iii) l'esistenza di barriere all'ingresso nei mercati rilevanti.

#### 4. ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

- (6) La decisione stabilisce che, prima facie, il comportamento di Broadcom viola l'articolo 102 TFUE e l'articolo 54 dell'accordo SEE, sollevando quindi a prima vista seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con tali disposizioni.
- (7) Dalla decisione risulta che Broadcom ha concluso sei accordi con sei produttori di apparecchiature originali (*original equipment manufacturers*, «OEM»). Gli accordi disciplinano la fornitura da parte di Broadcom di SoC, perché siano successivamente integrati in STB e gateway residenziali a opera degli OEM.
- (8) La decisione conclude che, prima facie, gli accordi contengono clausole di esclusiva che possono essere raggruppate secondo due diversi tipi di restrizioni della concorrenza.
- (9) Innanzitutto la decisione prende in esame le clausole di esclusiva e di quasi-esclusiva sotto forma sia di obblighi o promesse di rifornirsi dei prodotti per i quali Broadcom è dominante esclusivamente o quasi esclusivamente da Broadcom sia di disposizioni che subordinano la concessione di taluni vantaggi alla condizione che il cliente acquisti i prodotti per i quali Broadcom è dominante esclusivamente o quasi esclusivamente da Broadcom. La Commissione ha concluso che, prima facie, tutti gli accordi contribuiscono a creare un sistema di clausole di esclusiva e di quasi esclusiva che possono restringere la concorrenza.
- (10) In secondo luogo la decisione analizza le modalità di esercizio di un effetto leva fondate sulle disposizioni contenute in cinque dei sei accordi, che consentono a Broadcom il trasferimento di potere di mercato da uno o più mercati del prodotto a uno o più mercati del prodotto affini ma distinti. Riguardo a tali disposizioni, la decisione constata prima facie che in alcuni casi tale effetto leva è raggiunto sui mercati in cui Broadcom occupa una posizione asseritamente dominante grazie alla concessione di vantaggi, i quali sono subordinati alla condizione che i clienti acquistino prodotti esclusivamente o quasi esclusivamente da Broadcom sui mercati in cui Broadcom non è a prima vista dominante. Nella decisione si ritiene che la probabile conseguenza di tale comportamento sia l'estendersi della posizione dominante di Broadcom da uno o più mercati (i mercati dei SoC per STB, SoC per gateway residenziali in fibra ottica e SoC per gateway residenziali xDSL) a un altro mercato (il mercato dei SoC per gateway residenziali via cavo). In altri casi Broadcom esercita un effetto leva incrociato grazie alla concessione di vantaggi sui mercati in cui Broadcom detiene una presunta posizione dominante, alla condizione che i clienti acquistino prodotti esclusivamente o quasi esclusivamente da Broadcom sui mercati in cui Broadcom è prima facie ugualmente dominante. Nella decisione si ritiene che la probabile conseguenza di tale comportamento sia il rafforzamento della posizione dominante di Broadcom sui mercati in cui Broadcom è prima facie dominante (il mercato dei SoC per STB, SoC per gateway residenziali in fibra ottica e SoC per gateway residenziali xDSL).
- (11) La decisione conclude che le clausole di esclusiva sono prima facie tali da pregiudicare la concorrenza e che il comportamento di Broadcom non è a prima vista oggettivamente giustificato.

#### 5. GIURISDIZIONE

- (12) La Commissione conclude di disporre della competenza per l'applicazione dell'articolo 102 del TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE al comportamento di Broadcom quale riportato nella decisione di cui trattasi.

#### 6. INCIDENZA SUGLI SCAMBI

- (13) La Commissione conclude che il comportamento di Broadcom è, prima facie, tale da incidere sulla struttura degli scambi di merci tra gli Stati membri.

## 7. URGENZA DOVUTA AL RISCHIO DI DANNO GRAVE E IRREPARABILE PER LA CONCORRENZA

- (14) La decisione conclude che, qualora il comportamento asseritamente abusivo di Broadcom dovesse persistere, esso comporterebbe verosimilmente un danno grave e irreparabile per la concorrenza in ciascuno dei mercati rilevanti prima che la Commissione possa ragionevolmente prendere una decisione definitiva sul merito.
- (15) In particolare è probabile che i concorrenti di Broadcom verrebbero sempre più marginalizzati o uscirebbero dal mercato se non fossero prontamente in grado di competere validamente con Broadcom rispetto alla domanda a valle. Senza l'intervento urgente della Commissione mediante misure cautelari, l'applicazione delle clausole di esclusiva di Broadcom ricoprirebbe di fatto un arco di tempo maggiore rispetto all'intervallo che intercorre tipicamente tra due gare d'appalto indette da fornitori di servizi.
- (16) In considerazione delle ripercussioni negative nei confronti di un fornitore di chip a causa della mancata aggiudicazione di un determinato appalto, che ricadrebbero sulle sue capacità di vincere le gare d'appalto per le generazioni successive di un dato prodotto, la capacità dei concorrenti di competere con Broadcom sarebbe gravemente compromessa.
- (17) La Commissione ritiene che il probabile danno alla concorrenza di cui al presente caso debba essere considerato di grave portata, in quanto potrebbe avere effetti duraturi sulla struttura dei mercati in questione, come pure sull'innovazione e sul benessere dei consumatori.
- (18) Inoltre tale danno non sarebbe più sanabile mediante una decisione definitiva di chiusura del procedimento amministrativo della Commissione, essendo altamente improbabile che un'impresa una volta uscita da un determinato mercato decida di rientrarvi successivamente o che abbia la possibilità di farlo.

## 8. MISURE CAUTELARI IMPOSTE

- (19) Alla luce della constatazione secondo cui Broadcom ha commesso prima facie un'infrazione all'articolo 102 TFUE e all'articolo 54 dell'accordo SEE e vista l'urgente necessità di impedire un danno grave e irreparabile per la concorrenza, la Commissione ritiene che siano necessarie misure cautelari per garantire sia l'esercizio effettivo dei propri poteri di applicazione del diritto in materia di concorrenza sia, in particolare, l'efficacia di qualsivoglia decisione definitiva che la Commissione stessa potrà adottare sulla compatibilità del comportamento di Broadcom con le regole di concorrenza di cui all'articolo 102 TFUE e all'articolo 54 dell'accordo SEE.
- (20) La decisione ingiunge a Broadcom di cessare unilateralmente di applicare, con effetto immediato, le clausole di esclusiva contenute negli accordi con i sei OEM riguardanti l'acquisto presso Broadcom di SoC per STB e di SoC per gateway residenziali via cavo, in fibra ottica e xDSL.
- (21) Inoltre è richiesto a Broadcom di astenersi dal concordare le stesse clausole di esclusiva o disposizioni aventi oggetto o effetto equivalente in contratti o accordi futuri con gli OEM nonché dall'attuare pratiche aventi oggetto o effetto equivalente.
- (22) La decisione conclude che le misure cautelari imposte sono proporzionate, in quanto necessarie per preservare l'effettivo esercizio dei poteri di esecuzione della Commissione. Tali misure inoltre non impongono un onere eccessivo a Broadcom, posto che esse sono strettamente limitate a quanto è necessario per evitare un danno grave e irreparabile per la concorrenza, non richiedono a Broadcom di adottare alcun comportamento attivo che non sia in corso attualmente e consentono a Broadcom di continuare a fornire i prodotti rilevanti ai suoi clienti alle stesse condizioni attuali, senza la clausola di esclusiva.

- (23) Le misure cautelari si applicheranno per i) un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui Broadcom informa la Commissione dei provvedimenti che ha adottato oppure ii) fino alla data di adozione di una decisione definitiva sul merito del comportamento di Broadcom oggetto della decisione in parola o fino alla chiusura dell'indagine della Commissione su tale comportamento, qualora uno di questi eventi sia anteriore alla fine del suddetto periodo di tre anni.
- (24) La decisione stabilisce di comminare a Broadcom una sanzione giornaliera fino al 2 % del suo fatturato medio giornaliero ove essa non si dovesse conformare alle misure cautelari.
-

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

**Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)**

(2021/C 81/13)

La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione conformemente all'articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare un aggiornamento sul sito web della direzione generale della Migrazione e degli affari interni.

**ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA**

## SVIZZERA

*Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 58 del 18.2.2021, pag. 35.*

**Aeroporti**

1. Bâle-Mulhouse
2. Genève-Cointrin
3. Zurich
4. Saint-Gall-Altenrhein SG
5. Berne-Belp
6. Granges
7. La-Chaux-de-Fond-Les Eplatures
8. Lausanne-La Blécherette
9. Locarno-Magadino
10. Lugano-Agno
11. Samedan
12. Sion
13. Buochs\*
14. Emmen\*
15. Mollis\*
16. Saanen\*
17. St. Stephan\*
18. Payerne\*
19. Dübendorf\*

\* Può essere utilizzato solo eccezionalmente come valico di frontiera, previa approvazione di un'autorizzazione specifica da parte dell'autorità di controllo presente sul posto.

*Spiegazione:*

I valichi di frontiera contrassegnati da un asterisco (\*) non sono presidiati in modo permanente dal personale delle autorità di controllo delle frontiere. Possono essere utilizzati solo in casi eccezionali per entrare e uscire dallo spazio Schengen, a condizione che le autorità di controllo competenti abbiano preventivamente rilasciato un'autorizzazione specifica, conformemente all'articolo 29, comma 3, dell'ordinanza del 15 agosto 2018 relativa all'ingresso e al rilascio dei visti (OEV, RS 142.204).

**Elenco delle precedenti pubblicazioni**

GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1.	GU C 314 del 29.10.2013, pag. 5.
GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16.	GU C 324 del 9.11.2013, pag. 6.
GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9.	GU C 57 del 28.2.2014, pag. 4.
GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10.	GU C 167 del 4.6.2014, pag. 9.
GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.	GU C 244 del 26.7.2014, pag. 22.
GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 10.	GU C 332 del 24.9.2014, pag. 12.
GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10.	GU C 420 del 22.11.2014, pag. 9.
GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20.	GU C 72 del 28.2.2015, pag. 17.
GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7.	GU C 126 del 18.4.2015, pag. 10.
GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28.	GU C 229 del 14.7.2015, pag. 5.
GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22.	GU C 341 del 16.10.2015, pag. 19.
GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 17.	GU C 84 del 4.3.2016, pag. 2.
GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13.	GU C 236 del 30.6.2016, pag. 6.
GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17.	GU C 278 del 30.7.2016, pag. 47.
GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34.	GU C 331 del 9.9.2016, pag. 2.
GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22.	GU C 401 del 29.10.2016, pag. 4.
GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12.	GU C 484 del 24.12.2016, pag. 30.
GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8.	GU C 32 dell'1.2.2017, pag. 4.
GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17.	GU C 74 del 10.3.2017, pag. 9.
GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14.	GU C 120 del 13.4.2017, pag. 17.
GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30.	GU C 152 del 16.5.2017, pag. 5.
GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18.	GU C 411 del 2.12.2017, pag. 10.
GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12.	GU C 31 del 27.1.2018, pag. 12.
GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3.	GU C 261 del 25.7.2018, pag. 6.
GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7.	GU C 264 del 26.7.2018, pag. 8.
GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11.	GU C 368 dell'11.10.2018, pag. 4.
GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22.	GU C 459 del 20.12.2018, pag. 40.
GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9.	GU C 43 del 4.2.2019, pag. 2.
GU C 167 del 13.6.2013, pag. 9.	GU C 64 del 27.2.2020, pag. 6.
GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2.	GU C 58 del 18.2.2021, pag. 35.
GU C 275 del 24.9.2013, pag. 7.	

---

V

(Avvisi)

ALTRI ATTI

## COMMISSIONE EUROPEA

**Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione**

(2021/C 81/14)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione <sup>(1)</sup>.

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«MOSCADELLO DI MONTALCINO»

PDO-IT-A1440-AM02

Data della comunicazione: 10 novembre 2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

**1. Indicazione delle tipologie di prodotti — Riformulazione del testo**

È stata unificata l'indicazione delle tipologie di prodotti al fine di rendere più chiara ed immediata la lettura delle diverse versioni dei vini previsti dalla DOP Moscadello di Montalcino. La base ampelografica resta invariata.

La modifica, di carattere formale riguarda il disciplinare agli articoli 1,2 e non riguarda il documento unico.

**2. Descrizione della zona di produzione — Riformulazione del testo**

La zona di produzione viene descritta dettagliatamente, seguendone i confini.

Si tratta di una riformulazione che non modifica la zona di produzione ma che si è resa necessaria a seguito della fusione del Comune di Montalcino con il Comune di San Giovanni d'Asso, con il conseguente riconoscimento di un unico comune denominato Montalcino.

Infatti, la zona di produzione ora riporta dettagliatamente il confine originario della DOP che, evidentemente non è esteso anche al territorio dell'ex comune di San Giovanni d'Asso, attualmente ricompreso nel comune di Montalcino a causa della fusione dei due Comuni.

La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 3 e, il documento unico è modificato di conseguenza alla sezione 6.

**3. Requisiti dei terreni — Aggiornamenti**

Sono stati esclusi i terreni di fondovalle ed eccessivamente umidi allo scopo di escludere le aree che non garantiscono il raggiungimento degli standard qualitativi della denominazione.

<sup>(1)</sup> GUL 9 dell'11.1.2019, pag. 2.

Sono stati eliminati i riferimenti al limite altimetrico, alla conformazione e alla origine geologica dei terreni atti alla produzione del vino Moscadello di Montalcino, in quanto i cambiamenti climatici e l'evoluzione tecnologica che ha caratterizzato il sistema cartografico, hanno reso superata la descrizione dei requisiti geomorfologici e di altitudine attribuiti ai terreni atti alla produzione del vino in questione.

Infine è stato eliminato il riferimento alla accurata e preventiva cernita delle uve, in quanto si tratta di una pratica non più riconosciuta a livello nazionale.

La modifica concernente tali aggiornamenti e altre modifiche redazionali, all'articolo 4 del disciplinare, non riguardano il documento unico.

#### **4. Vendemmia tardiva — Modifica redazionale**

Le disposizioni del disciplinare relative alla vinificazione di tale prodotto, sono spostate, per coerenza, dall'articolo 6 all'articolo 5.

La modifica non riguarda il documento unico.

#### **5. Descrizione dei vini della DOP Moscadello di Montalcino — Tipologia frizzante adeguamento**

È stato aumentato il titolo alcolometrico volumico svolto minimo per la tipologia Frizzante da 4,50 a 7 % vol. al fine di adeguarlo alle disposizioni dell'allegato VII, parte B, del regolamento (UE) 1308/2013.

Sono state indicate le tipologie di prodotti della denominazione al fine di una migliore individuazione delle caratteristiche analitiche e organolettiche.

La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 6 ed il documento unico alla sezione 4.

#### **6. Eliminazione dell'obbligo di utilizzo del tappo di sughero e precisazione dell'utilizzo esclusivo delle bottiglie di vetro**

La modifica permette di utilizzare, ad esclusione del tappo a corona, le tipologie di chiusura previste dalla normativa vigente; tale modifica è introdotta in quanto l'avanzamento tecnologico, che riguarda le tipologie dei sistemi di chiusura delle bottiglie, permette di mantenere alti gli standard qualitativi richiesti dalla denominazione Moscadello di Montalcino; inoltre l'utilizzo esclusivo delle bottiglie di vetro è preferito a garanzia di una ottima conservazione del prodotto.

La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 7 ed il documento unico alla sezione 9.

#### **7. Designazione — Riferimenti alle indicazioni aggiuntive**

Viene specificato il divieto di utilizzo dei termini «Collezione» al fine di evitare ulteriori termini aggiuntivi.

Viene specificato in divieto di utilizzo del termine «Cascina» perché non usuale nella tradizione toscana.

Viene consentito l'utilizzo alternativo del termine «Vigneto» in alternativa al termine «Vigna» in conformità alla vigente normativa.

Si tratta di modifiche formali che riguardano il disciplinare all'articolo 7 e non riguardano il documento unico.

#### **8. Legame con la zona geografica — Adeguamento formale al disciplinare**

È stata adeguata la stesura, ed armonizzato il contenuto del disciplinare e del documento unico.

Si tratta di un adeguamento formale che non invalida il legame di cui all'art. 93 , par.1, lettera a), punto i, del Reg. n. 1308/2013.

La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 8 ed il documento unico alla sezione 8.

### DOCUMENTO UNICO

#### **1. Nome del prodotto**

Moscadello di Montalcino

#### **2. Tipo di indicazione geografica:**

DOP — Denominazione di origine protetta

### 3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino
8. Vino frizzante

### 4. Descrizione dei vini:

*Moscadello di Montalcino — Tipologia «Tranquillo»*

Colore: giallo paglierino.

Odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente.

Sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva moscato.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol., di cui almeno un quarto ancora da svolgere.

Titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,5 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima:	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

*Moscadello di Montalcino — Tipologia «Frizzante»*

Spuma: fine e vivace.

Colore: giallo paglierino tenue.

Odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente.

Sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva moscato.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol., di cui almeno un quarto ancora da svolgere.

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 7 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima:	4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

*Moscadello di Montalcino — Tipologia «Vendemmia Tardiva»*

Colore: dal giallo paglierino al giallo dorato.

Odore: caratteristico, delicato e persistente.

Sapore: aromatico, dolce ed armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15 % vol., di cui almeno 11,5 % svolti e un minimo da svolgere di 3,50 % vol. in alcol potenziale.

Estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	
Acidità totale minima:	4 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	25
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	

## 5. Pratiche di vinificazione

### a. Pratiche enologiche specifiche

#### Moscadello di Montalcino — Tipologia «Vendemmia Tardiva» — Vinificazione

Pratica enologica specifica

Il vino Moscadello di Montalcino tipologia «Vendemmia Tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia e non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia; è vietato qualsiasi tipo di arricchimento.

Durante l'affinamento il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.

### b. Rese massime:

#### Moscadello di Montalcino — Tipologia «Tranquillo» e tipologia «Frizzante»

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

#### Moscadello di Montalcino — Tipologia «Tranquillo» e tipologia «Frizzante»

65 ettolitri per ettaro

#### Moscadello di Montalcino — Tipologia «Vendemmia Tardiva»

5 000 chilogrammi di uve per ettaro

#### Moscadello di Montalcino — Tipologia «Vendemmia Tardiva»

22,5 ettolitri per ettaro

## 6. Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a DOC Moscadello di Montalcino, comprende parte del Comune di Montalcino ed è così delimitata:

Partendo dalla confluenza tra il Fosso di Sala, proveniente da nord verso sud, ed il Torrente Serlate, prosegue in direzione SE incrociando la strada vicinale di Vodice nel punto quotato 152 e coincidendo con il percorso curviforme del letto dello stesso torrente, ad eccezione di 4 aree dove tale confine «spancia» a ovest dal corso del torrente, in quest'ultimo tratto il confine si mantiene alla quota di circa 150 slm e rimane circa parallelo al tratto di Strada Statale Cassia.

A circa 250 m di distanza dai P. Canapaccia (in direzione NNE) e P. Galluzzo (in direzione NNW), a quota 157 slm, a 60 metri circa dal punto quotato 157, il confine lascia il letto del Torrente Serlate cambiando direzione e dirigendosi verso ENE seguendo, questa volta, il corso di un fosso minore (sigla da database della Regione Toscana GID 195830; IDRETLR79 TS21273) che ha origine immediatamente ad ovest della viabilità che collega Pod. Finestrina con Pod. Laugnano; risalendo fino al punto di nascita dello stesso fosso e fino alla quota di 207 slm ed arrivando a incontrarsi con la strada vicinale di casale che collega P. Finestrina a P. Laugnano in direzione N.

Qui il confine curva con un angolo di circa 90° e segue parallelamente la strada, nel lato W, in direzione NNE per circa 110 m fino a pochi metri prima del punto quotato 239,4 slm dove compie nuovamente un angolo di circa 90° in direzione E; il confine prosegue in quest'ultima direzione per circa 250 m e scende in direzione ESE lungo un fosso minore (impluvio naturale con sbocco nel torrente Serlate siglato nel database della Regione Toscana GID 195804; IDRETLR79 TS21183) fino alla quota di 180 msl.

Seguendo a questo punto l'andamento altimetrico in direzione NNE si arriva a livello di un altro fosso minore (con origine immediatamente ad est di Pod Laugnano e sigla Regione Toscana GID 195563; IDRETLR79 TS21025), per poi proseguire lungo il medesimo corso d'acqua fino alla confluenza con il Torrente Serlate.

Da questo punto di confluenza, il confine segue il letto del Torrente Serlate in direzione NNE fino al punto di quota 166,6 dove confluisce un fosso minore (origine da Loc. Podernuovo e sviluppo verso ovest, sigla Regione Toscana GID 195483; IDRETLR79 TS20950); il limite territoriale in oggetto segue tale fosso per circa 500 m in direzione E, per poi svoltare di circa 90° in direzione sud e risalire il versante boscato di una collina sul cui crinale si individua P. La Casella, seguendo, da metà versante in poi, il confine tra la zona boscata e l'area coltivabile.

Raggiunto il crinale, e quindi anche la strada che porta da P. La Casella a Loc. Podernuovo, il confine prosegue verso P. Torre parallelo alla viabilità, con traslazione di 40 m verso SE rispetto alla strada e coincidendo invece con il tracciato stradale di cui sopra dopo la curva di circa 90° in direzione SE.

Da P. Torre il confine prosegue per circa 140 m lungo la strada Comunale Vergelle che va da quest'ultimo a Podere Vigna, sempre in direzione SSE, tra i punti quotati 322,6 e 319,5. Immediatamente a monte del Podere Vigna, nel punto a quota 319,5 msl, il confine scende il dolce versante adibito a coltivazione fino ad intercettare la Strada Provinciale Traversa dei Monti (N. 14) alla quota di 260 msl.

Il confine coincide con questa strada per circa 50m in direzione NNE e gira ad angolo retto nuovamente in direzione SE incrociando la linea ferroviaria Asciano-Monte Antico e raggiungendo il Torrente Asso. Il limite territoriale in oggetto a questo punto prosegue coincidendo con il letto del Torrente Asso, in direzione NE, fino a raggiungere la confluenza con il Fosso Banditelli nel punto quotato 241,5 msl.

Il confine, sempre in direzione NE, coincide con quest'ultimo fosso per circa 300 m, dopo dei quali, risale il versante in direzione SSE fino quota 356,1 slm intersecando la strada che conduce da P. Mirabello a P. Mirabellaccio.

Da questo punto il confine prosegue in direzione S per 580 m fino alla confluenza del Fosso della Pagaccina con Fosso Borgasso nel punto quotato 258,7.

Da qui, proseguendo in senso orario, la zona di produzione coincide con il confine tra il territorio amministrativo del Comune di Montalcino e quello dei seguenti Comuni: San Quirico d'Orcia, Castiglione d'Orcia, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Murlo e Buonconvento, fino a ricongiungersi in corrispondenza della confluenza tra il Fosso di Sala, proveniente da nord verso sud, ed il Torrente Serlate.

## 7. Varietà principale/i di uve da vino

Moscato bianco B. — Moscato

## 8. Descrizione del legame/dei legami

«*Moscadello di Montalcino DOP*»

Il territorio di produzione del vino Moscadello di Montalcino, si trova nella Toscana sud-orientale a 40 chilometri a sud della città di Siena è un territorio collinare delimitato dalle valli dei tre fiumi Orcia, Asso e Ombrone. L'area così definita si sviluppa in altezza da circa 120 metri s.l.m. livello del mare, fino a circa 650 metri s.l.m.; dista 40 km in linea d'aria dal mare, ubicato ad Ovest, e circa 100 km dalla catena appenninica che attraversa l'Italia Centrale, posizionata verso Est.

Il clima è mediterraneo, tendenzialmente asciutto; ha anche delle connotazioni continentali data la posizione intermedia tra il mare e le montagne dell'Appennino Centrale. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi primaverili e autunnali, e la media annuale delle precipitazioni è di circa 700 millimetri. In inverno, sopra i 400 metri, sono possibili le nevicate. La fascia di media collina non è interessata da nebbie, gelate o brinate tardive, e la frequente presenza di vento garantisce le condizioni migliori per lo stato sanitario delle piante. Durante l'intera fase vegetativa le temperature sono prevalentemente miti e con elevato numero di giornate serene, caratteristica ideale ad assicurare una maturazione graduale e completa dei grappoli.

La collina di Montalcino ha numerosi ambienti pedologici, essendosi formata in ere geologiche diverse, riconducibili ad arenarie, anche miste a calcari, ad alberese e a galestro, nonché a terreni con granulometrie miste talvolta tendenti al sabbioso, talvolta tendenti all'argilloso. I terreni tendenzialmente poveri di sostanza organica, calcarei e con relativa carenza di acqua, consentono al vitigno Moscato Bianco e agli altri vitigni autorizzati di svilupparsi con vigoria piuttosto contenuta e con conseguente limitata produzione. La ventilazione e il grado di insolazione, consentono di ottenere uve ad un perfetto stato di maturazione e sane dal punto di vista fitosanitario.

Montalcino è conosciuto da secoli come la patria del Moscadello. Esistono notizie storiche risalenti al XV secolo. Nel 1540, in una lettera inviata da Venezia ad un amico, lo scrittore Pietro Aretino lo ringrazia elogiandolo per il dono di un «caratello di prezioso, delicato Moscadello, tondotto, leggiere, e di quel frizzante iscarico che par che biascia, morde e trae di calcio, parole che parrebbon la sete in su' le labbra».

Alcuni documenti degli archivi Vaticani risalenti al 1591, dimostrano che nei poderi di proprietà dell'Abbazia di Sant'Antimo i mezzadri producevano il Moscadello; il pontefice Urbano VIII, nei primi decenni del Seicento, lo apprezzava «per la sua gagliardia e sapore» e con grande discrezione «solea spesso richiederlo per sé e per la sua Corte». Nei libri di viaggio e nei racconti dei viandanti famosi del Seicento, del Settecento ed anche dell'Ottocento, non mancava mai la citazione con elogio del Moscadello di Montalcino «fra i più rari e rinomati vini di Toscana».

Molto nota è la citazione di Francesco Redi, il medico e poeta aretino, uomo di raffinate qualità e scienziato insigne, che compose nel 1685 il «Bacco in Toscana», in onore ai migliori vini della sua terra sulle orme gioiose dei vecchi ditirambi ellenici. A proposito del Moscadello di Montalcino decantava: «Del leggiadretto/del sì divino/Moscadelletto/di Montalcino».

Moltissime sono le notizie storiche relative a noti personaggi che testimoniano l'apprezzamento del Moscadello. Primo fra tutti, il grande poeta Ugo Foscolo: nel soggiorno fiorentino sul luminoso colle di Bellosguardo (nel 1812-1813), nel periodo più drammatico della sua vita, fra ristrettezze economiche, sospetti di attività antibonapartiste ed attriti con gli ambienti letterari milanesi, il Foscolo si confortava dalle fatiche letterarie con un buon bicchiere di Moscadello di Montalcino, che offriva con orgoglio ai suoi amici.

Il vino DOP Moscadello di Montalcino, alla vista, si presenta giallo paglierino tenue nel tipo Frizzante, che tende a divenire più cupo nel tipo Tranquillo e ad assumere l'aspetto del giallo tendente al dorato nella tipologia Vendemmia Tardiva. Caratteristico l'olfatto con aroma di moscato equilibrato e fresco, con sfumature floreali per il tipo con appassimento. Il palato è piacevolmente appagato dal dolce e dall'armonia aromatica del tipo Tranquillo, il Frizzante ha una gradevole spuma vivace, mentre la tipologia Vendemmia Tardiva ha una piacevole avvolgenza. Il Moscadello di Montalcino Tranquillo e Frizzante è da consumarsi giovane, mentre il tipo Vendemmia Tardiva può essere conservato anche negli anni.

Molto apprezzato il consumo a fine pasto, servito in calici di media capacità e a una temperatura di 10-12 °C, accompagnando piacevolmente pasticceria e dolci secchi. Molto gradevole è anche l'accompagnamento con formaggi erborinati. In cucina viene usato come base per alcune salse dolci da abbinare a piatti delicati.

**9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)**

Moscadello di Montalcino

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

— Decreto 8/6/2010

— DM. 30/11/2011

— Vinificazione ed imbottigliamento nella zona delimitata

Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento in legno, affinamento in bottiglia e imbottigliamento, devono essere effettuate nella zona di produzione come previsto dal Disciplinare di Produzione.

Moscadello di Montalcino

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

I vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, di una delle seguenti capacità: litri 0,375; litri 0,500; litri 0,750; litri 1,500, litri 30, litri 50.

La chiusura delle bottiglie può essere di qualsiasi tipologia prevista dalla normativa vigente con esclusione del tappo a corona.

**Link al disciplinare del prodotto**

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16136>

---



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT